

N. R.G. 48/2022



Tribunale Ordinario di Siracusa

SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI SIRACUSA

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Veronica Milone	Presidente
dott. Federico Maida	Giudice
dott.ssa Nicoletta Rusconi	Giudice Est. Rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sull'istanza di chiusura ex art. 118, comma 2, l.f. del fallimento n. r.g. **48/2022**;

Vista l'istanza del curatore del fallimento di EURO SUD CALCESTRUZZI S.R.L., con cui questi allega trovarsi nell'ipotesi di cui all'art. 118, comma 1, n. 3, l.f. in pendenza di giudizi;

Considerato:

- Che è stato approvato il rendiconto di gestione;
- Che nel rendiconto di gestione è stata contemplata la prosecuzione del procedimento contro GSI Costruzioni S.r.l., in particolare delle azioni esecutive per il recupero dell'importo dovuto di complessivi € 244.781,15;
- Che sono stati preventivati dalla curatela i costi derivanti dalla prosecuzione del procedimento;
- Che è presumibile una ulteriore ripartizione in favore dei creditori all'esito della conclusione del suddetto procedimento;
- Che è stato liquidato il compenso del curatore;
- Che è stato approvato il progetto di ripartizione finale;



- Che ricorre, pertanto, l'ipotesi di cui all'art. 118, comma 2, l.f., nella parte in cui prevede che la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3 dell'art. 118, comma 1, l.f., non è impedita dalla pendenza di giudizi;
- Che deve procedersi alla emissione delle opportune disposizioni esecutive;

P.Q.M.

Dichiara la chiusura della procedura fallimentare n. 48/2022 Reg. Fall. a carico di EURO SUD CALCESTRUZZI S.R.L. (01585070897) per compiuta ripartizione dell'attivo ai sensi dell'art. 118, comma 2, l.f.;

dispone che il curatore prelevi il proprio compenso finale liquidato dal conto della procedura;

dispone altresì:

1. che il curatore non proceda alla chiusura del conto corrente del fallimento;
2. che il curatore non provveda alla chiusura della partita IVA, né alla cancellazione della società dal registro delle imprese;
3. che il curatore relazioni annualmente al Giudice Delegato sullo stato dei giudizi o dei procedimenti, ovvero, nel caso in cui si renda opportuno rinunciare o transigere la controversia pendente all'atto della chiusura del fallimento, al fine di ottenere l'autorizzazione del Giudice Delegato;
4. che il curatore, all'atto della conclusione del suddetto procedimento, faccia istanza di liquidazione delle spese maturate corredata del proprio parere;
5. che successivamente il curatore proceda al deposito di un rendiconto di gestione supplementare nelle forme dell'art. 116 l.f.;
6. che, successivamente all'approvazione del suddetto rendiconto, il curatore proceda al deposito della istanza di liquidazione dell'eventuale ulteriore compenso dovuto;
7. che il curatore proceda alla predisposizione del progetto di ripartizione supplementare, sulla base dello stato passivo esistente e delle nuove risorse recuperate;
8. che, all'esito della approvazione del riparto supplementare, il curatore relazioni al Giudice Delegato circa la completa esecuzione degli incombenti



di cui al presente decreto e, ove siano previste cauzioni, il Giudice Delegato ne ordinerà lo svincolo;

9. che, successivamente all'archiviazione ed ordine di estinzione del conto del Giudice Delegato, il curatore proceda, dopo il prelievo del suo compenso, alla chiusura della partita IVA e alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Fallimentare Ufficio di Siracusa, il 09/10/2025.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Veronica Milone

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

